

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCARA, MONTESILVANO, SPOLTORE PER LA GESTIONE
UNICA E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI:**

TRIBUTI COMUNALI

ex L.R. 13/23 art., 1 c. 14, lett. "e"

L'anno duemilaventisei, addì otto del mese di giugno nella sede del Comune di Pescara, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Pescara, in persona del Sindaco Carlo Masci domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Pescara, sita a Pescara in Piazza Italia n. 1;

Il Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco Ottavio De Martinis domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Montesilvano, sita in Piazza Diaz, n. 1;

Il Comune di Spoltore, in persona del Sindaco Chiara Trulli, domiciliata per la carica c/o la sede legale del Comune di Spoltore, sita in Via G. di Marzio, n. 66;

RICHIAMATI

- l'art. 117, co. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 119, co. 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 7 del D.lgs. del 19 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52, co.1 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 50, della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art 30 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni;

PREMESSO CHE

- la Legge regionale del 17 marzo 2023, n. 13 "Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara", prevede l'istituzione del nuovo Comune di Pescara tramite fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevedendo nel frattempo l'avvio della gestione unica e dell'esercizio associato di un numero progressivo di funzioni attraverso la forma della convenzione tra Comuni, ai sensi del richiamato art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno pertanto individuato, tra le funzioni da gestire in forma associata a decorrere dal 2026, quella dei tributi comunali di cui all'art. 1, c. 14, lettera e) della citata L.R. 13/23;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il percorso per arrivare alla gestione in forma associata per i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore di tutte le attività inerenti la funzione relativa ai tributi comunali, secondo quanto di seguito dettagliato.
2. A tale scopo è costituito l'Ufficio di coordinamento per la funzione tributi comunali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore con funzioni di coordinamento, supporto, sviluppo e gestione diretta delle iniziative previste dalla presente convenzione.

ART. 2 FINALITÀ E DURATA

1. Le attività di coordinamento per la successiva gestione associata disciplinata dalla presente convenzione avranno validità fino al 31 dicembre 2026 in quanto propedeutiche alla successiva fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che diverrà effettiva dal 1° gennaio 2027. Qualora la data di istituzione del nuovo Comune di Pescara sia oggetto di differimento, la durata della presente convenzione si intende conseguentemente prorogata sino alla nuova data di decorrenza.
2. L'Ufficio di coordinamento per la funzione tributi comunali è la struttura mediante la quale vengono garantite e svolte le seguenti attività:
 - armonizzazione delle procedure amministrative attualmente in uso presso i tre Comuni, con predisposizione di modulistica, regolamenti, procedure standardizzate e linee operative comuni per ciascuna delle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione;
 - mappatura, analisi e ricomposizione degli assetti organizzativi comunali attualmente competenti per ciascuna funzione, con individuazione delle risorse professionali, dei flussi di lavoro e delle eventuali criticità operative;
 - proposta dell'assetto organizzativo definitivo per l'esercizio, nel futuro Comune unico, delle funzioni trasferite o subdelegate, definendo per ogni ambito funzionale l'unità organizzativa competente, i meccanismi di raccordo intersettoriale, i livelli di responsabilità e i sistemi di monitoraggio;
 - supporto tecnico-giuridico ai tre Comuni per l'interpretazione e l'applicazione uniforme della normativa di riferimento, garantendo la coerenza degli atti e delle decisioni amministrative;
 - costruzione di banche dati e sistemi informativi condivisi, anche mediante la ricognizione digitale degli atti, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli altri provvedimenti afferenti alle funzioni trasferite;
 - sviluppo di strumenti e processi di semplificazione amministrativa, anche attraverso l'integrazione tra gli sportelli e i servizi coinvolti, con riferimento ai sistemi informativi territoriali, piattaforme digitali e sistemi di controllo, con riferimento a:
 - a) gestione ordinaria tributi: servizio informazioni, raccolta delle dichiarazioni;
 - b) accertamento tributi: gestione dell'attività di accertamento: verifica di pagamenti e denunce, predisposizione e notifica accertamenti esecutivi (omesso versamento, infedele od omessa dichiarazione);
 - c) Pre contenzioso: gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso: autotutela, accertamento con adesione (se previsto);
 - d) Contenzioso: coordinamento/gestione diretta del contenzioso di merito, predisposizione controdeduzioni ed appelli, conciliazioni ed altri atti processuali; deposito atti; partecipazione udienze; gestione procedure affidamento incarichi ricorsi per Cassazione;

- e) Regolamentazione e Interpretazione: stesura di regolamenti uniformi, circolari, note interpretative;
 - f) Gestione Riscossione Coattiva: coordinamento delle attività di gestione diretta o attraverso concessionari privati (albo ex art.53 d.lgs. 446/1997) o Agenzia Entrate e Riscossioni.
 - g) Procedure cautelari ed esecutive: nel caso di riscossione coattiva diretta, gestione delle procedure cautelari, quali il preavviso di fermo amministrativo e iscrizione ipoteca, gestione delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.
3. L'Ufficio di coordinamento svolge, altresì, una funzione di rappresentanza unitaria nei tavoli tecnici, nei gruppi di lavoro e nei procedimenti di consultazione organizzati dalla Regione Abruzzo o da altri enti sovraordinati, garantendo un'interlocazione coordinata e coerente dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore nella fase di transizione verso il nuovo Comune di Pescara.

ART. 3 SEDE E COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune di Montesilvano svolge il ruolo di Comune capofila della presente Convenzione.
2. La sede dell'Ufficio di coordinamento per la funzione tributi comunali è individuata presso il Municipio di Montesilvano, sito in Piazza Armando Diaz, 1.
3. Le attività dell'Ufficio potranno essere svolte anche nelle sedi dei Comuni di Pescara e Spoltore, sulla base della programmazione delle attività di cui al successivo art. 5.

ART. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Ufficio di coordinamento per la funzione tributi comunali è incardinato nella macrostruttura di tutti e tre i Comuni associati, come unità organizzativa specifica e con distinto centro di costo.
2. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio di coordinamento sarà nominato dal Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci degli altri due Comuni associati.
3. L'Ufficio di Coordinamento è composto da: Dirigente Responsabile del Comune capofila; Dirigente di altro Comune, individuato dal rispettivo Sindaco; Responsabile EQ, individuato dal Sindaco del Comune privo di dirigenza.
4. Il Responsabile dell'Ufficio di Fusione sovrintende e coordina le attività dei Dirigenti Responsabili delle funzioni associate e delle Cabine di Regia ed esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia.
5. I Comuni convenzionati si impegnano a consentire l'utilizzo del personale, dei mezzi, delle strutture, dei locali e delle attrezzature in base a quanto verrà approvato, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, dalla Conferenza dei Sindaci.
6. I beni messi a disposizione dai singoli enti rimangono di loro proprietà fino a fusione avvenuta e potranno essere concessi ad uso gratuito limitatamente alle finalità della gestione oggetto della presente convenzione. L'acquisto di eventuali nuovi beni viene deciso dal Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, e può essere effettuato pro quota o a intero carico di un Ente convenzionato, che in tal caso ne acquisisce la proprietà.

ART. 5 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI DURANTE L'ESERCIZIO ASSOCIATO

1. Al fine di corrispondere al dettato della legge regionale in merito all'attivazione dell'Ufficio di coordinamento e di sviluppare le potenzialità da conseguirsi con la successiva gestione associata tramite convenzione, si riporta il cronoprogramma delle attività da attuarsi nel periodo di efficacia della stessa (luglio – dicembre 2026, suddivise per bimestri):

Attività	B1	B2	B3
1. Completamento dell'allineamento dei procedimenti e omogeneizzazione delle procedure amministrative			
Redazione schemi-tipo di determinazioni, deliberazioni, atti autorizzativi e concessori per ciascuna funzione			
Validazione congiunta dei flussi procedimentali e adozione delle linee operative comuni			
2. Ricognizione e integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi			
Creazione del <i>catalogo unico</i> degli atti			
Definizione dei requisiti tecnici per interoperabilità dei servizi			
3. Individuazione dell'assetto organizzativo definitivo			
Mappatura delle risorse umane dedicate e definizione delle strutture competenti nella futura Pescara			
Redazione della proposta organizzativa finale e confronto politico-istituzionale			
4. Armonizzazione regolamentare e normativa			
Avvio revisione regolamenti comunali			
Redazione bozza dei regolamenti unici			
Finalizzazione regolamenti unici da proporre alla Giunta/Consigli comunali			
5. Supporto all'attività autorizzativa e concessoria unitaria nella fase transitoria			
Standardizzazione delle procedure e dei procedimenti			
Coordinamento delle istruttorie su concessioni			
6. Raccordo istituzionale con la Regione Abruzzo e con gli enti, e partecipazione ai tavoli tecnici sulle funzioni delegate			
7. Valutazione contratti, servizi e appalti			
Ricognizione contratti in essere			
Proposta di aggregazione o unificazione delle gare e dei servizi			
Predisposizione atti per gli eventuali affidamenti unitari dal 2027			
8. Relazione finale e documentazione per la consegna al nuovo Comune di Pescara			
Redazione documento di sintesi dei risultati della gestione dell'Ufficio di coordinamento			
Trasferimento delle banche dati, inventari, atti e linee guida operative all'ente unico			

- Il cronoprogramma può essere sottoposto a revisione su proposta del Responsabile dell'Ufficio di fusione, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, nel caso di proroga dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE E RIPARTO DEI COSTI

- Per il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento i Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
- Le spese relative alla presente convenzione vengono ripartite tra i Comuni base ai seguenti criteri:
 - rimangono a carico di ciascun Comune le spese di personale correlate alle unità assegnate all'Ufficio alla data di inizio dell'esercizio associato;

- b) rimangono a carico di ciascun comune gli altri costi diretti e indiretti da sostenere o già sostenute per la funzione tributi e per i relativi Uffici;
 - c) sono ripartite in base popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tutte le eventuali nuove spese, relative sia al personale che al funzionamento dell'Ufficio di coordinamento, contenute nei programmi delle attività approvati dalla Conferenza dei Sindaci per l'anno 2026 e seguenti.
3. L'attività oggetto del presente accordo in quanto attività istituzionale, non rientra nelle attività di cui agli art. 2135-2195 del Codice civile pertanto, la stessa, non configura operazione rilevante ai fini iva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/72.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E RELAZIONE ANNUALE

1. Per l'esame di questioni di competenza generale è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila.
2. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale.
3. La Conferenza dei Sindaci, con la collaborazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, promuove ogni possibile forma di consultazione dei Comuni convenzionati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ufficio di coordinamento, fatto salvo quanto per previsione di legge resta di specifica competenza dei singoli Comuni.
4. Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, è trasmessa ai Comuni associati una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio di coordinamento.

ART. 8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Ufficio di coordinamento effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Contitolare" del trattamento, essendo qualificati i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore come contitolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni sottoscrivono specifici accordi di Contitolarità.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice civile applicabili, al D.lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Documento firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Pescara
Carlo Masci

Il Sindaco del Comune di Montesilvano
Ottavio De Martinis

Il Sindaco del Comune di Spoltore
Chiara Trulli